

TI_GERICHTE 33.2022.4 vom 29. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2022.4

FR: TI_GERICHTE 33.2022.4 du 29 août 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2022.4 del 29 agosto 2022

Regeste

Determinare pigione dell'ass.che vive in un appartamento in casa della figlia,che abita al piano di sopra.L'importo mensile pagato per quasi 10 anni alla figlia non va ritenuto quale pigione,ma come controprestazione per i servizi resi dalla figlia.Pigione:valorelocativo casa riportato su mq suo app

Erwägungen

E. 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti). 2.3. Nell'evenienza concreta, occorre in primo luogo osservare che la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 fa erroneamente riferimento, al capitolo sulla legittimazione, alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, questione che non è per contro oggetto della decisione formale del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3), che verte invece sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari di _____ retroattivamente dal 1° agosto 2020. L'amministrazione ha in seguito ben indicato che alla base della rideterminazione del diritto alle PC dell'assicurato v'era la condivisione dell'abitazione, oltre che con la figlia _____, anche con il figlio _____, perciò ha emesso il 12 agosto 2021 la decisione di soppressione della PC dal 1° agosto 2020. Dopo aver esposto le norme legali e la giurisprudenza applicabili in ambito di suddivisione della pigione fra più persone, la Cassa di compensazione ha spiegato che dall'accertamento effettuato presso il Comune di _____ è emerso che il figlio non era più ivi domiciliato dal 31 dicembre 2020, perciò la pigione pagata dal genitore andava suddivisa sulle singole persone che vi abitavano ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi l'ha computata all'assicurato nella misura di un terzo. Al di là del fatto che questa conclusione è parzialmente errata, visto che, semmai, la convivenza del padre con i due figli doveva essere ritenuta soltanto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e quindi la pigione in ragione di un terzo doveva essere computata al beneficiario PC solo per quel periodo, non si può certo concludere che la decisione su opposizione del 3 marzo 2022 non sia sufficientemente motivata ed esplicita. Il tema posto alla base del provvedimento impugnato è quello dell'esistenza o no di un onere locativo a carico dell'assicurato rispettivamente dell'esistenza o no di una convivenza nel periodo indicato, che ha influsso sulla determinazione di questa spesa. La CE ricorrente ha potuto ben comprendere questi aspetti nonostante le imprecisioni commesse dalla Cassa riferite alle persone occupanti l'immobile in questione. Nell'evenienza concreta non si può pertanto ritenere una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, che non è stata impedita

di impugnare la decisione su opposizione davanti al TCA e di esporre le sue lamentele sulla determinazione della pigione del de cujus. Non va dimenticato che il TCA, avendo pieno potere di esame, può esaminare liberamente i fatti e il diritto e che in questa sede la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente. Il Tribunale può quindi entrare nel merito del ricorso. 2.4. Prima di esaminare il merito, non si possono comunque non rilevare le numerose inesattezze che la Cassa cantonale di compensazione ha commesso nella gestione di questo caso. In effetti, quest'ultima è stata piuttosto imprecisa nel suo agire. Dapprima ha emanato la decisione del 12 agosto 2021 indicando che computava " il valore locativo suddiviso per le persone che coabitano ", senza tuttavia indicare il nome dei conviventi, ma lasciando comunque intendere, visti gli accertamenti effettuati nel corso del 2020, che potesse trattarsi del figlio dell'assicurato, _____, oltre alla figlia _____ e all'interessato. Poi, con la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, la Cassa ha chiaramente specificato che il terzo convivente era, appunto, il figlio _____. Tuttavia, sebbene abbia fatto esplicito riferimento allo scritto del 28 agosto 2020 del Comune di _____, e quindi al fatto che quest'ultimo, dal 31 dicembre 2020, non risultava più domiciliato in quel comune, l'amministrazione ha comunque ritenuto che dal 1° agosto 2020 la pigione dell'assicurato dovesse essere ripartita su tre teste, ovvero il beneficiario di PC e i suoi due figli, e quindi anche dal 1° gennaio 2021. A seguito del ricorso, con la risposta di causa del 22 aprile 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha precisato che, " contrariamente a quanto indicato nel provvedimento contestato, il computo di un terzo del valore locativo e del forfait per le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI) è stato applicato in quanto l'intera proprietà nella quale abitava il signor fu _____ era occupata anche dalla figlia _____ e dal genero _____ e non dal figlio _____, per il quale già si conoscevano le particolarità del suo soggiorno. " (doc. VIII punto 3 pag. 2 e seg.). Sempre nella risposta di causa, dopo avere preso atto della situazione edificatoria dell'abitazione in cui viveva l'assicurato, la Cassa di compensazione ha modificato la sua motivazione. Essa ha infatti ritenuto che " il defunto abitava solo in un appartamento completamente indipendente e pertanto dev'essere conteggiato il rispettivo costo di locazione (esclusivo dell'abitazione occupata) senza ripartizione alcuna. ". Ha quindi stabilito detto importo sulla base del valore locativo dell'intero immobile di proprietà della figlia, ripartito in base ai metri quadrati che l'assicurato occupava. Nelle osservazioni che sono seguite il 10 maggio 2022, la Cassa ha infine precisato che non era possibile considerare l'importo di Fr. 550.- a titolo di pigione. Un simile agire da parte dell'amministrazione va sicuramente biasimato, siccome superficiale e disattento alle risultanze delle verifiche poste in atto che, peraltro, avrebbero potuto e dovuto essere sin da subito più specifiche e precise. La Cassa avrebbe infatti dovuto esigere dall'assicurato delle risposte più complete e dettagliate e la produzione di documentazione adeguata (foto, planimetrie), affinché il quadro della sua situazione abitativa fosse chiarito se non già dal 2015, alla richiesta delle prestazioni complementari, almeno nel 2019 con la prima revisione. nel merito 2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112 a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. II

E. 22

marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a). Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. In concreto, l'attribuzione di prestazioni complementari concerne gli anni dal 2020 al 2021 e poiché il 18 dicembre 2020 (doc. 41) e il 29 marzo 2021 (doc. 44) la Cassa di compensazione, conformemente alle predette Disposizioni transitorie, ha già effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio (doc. 43) e del nuovo diritto (doc. 42), ed è risultata una situazione più favorevole secondo il vecchio diritto, ha emesso la decisione formale del 12 agosto 2021 sulla base delle norme legali in essere fino al 31 dicembre 2020. Di principio, dunque, per il diritto alle PC non fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019.

2.7. Oggetto del contendere è sapere quale importo computare a _____ a titolo di pigione ("locazione" nel foglio di calcolo) dal 1° agosto 2020. La decisione su opposizione ha considerato che il valore locativo dell'intero immobile in cui viveva l'assicurato, di proprietà della figlia _____ (Fr. 11'269.-), andava sommato al forfait per i costi di riscaldamento (Fr. 1'680.-) e dal totale (Fr. 12'949.-)

ha dedotto due terzi (Fr. 8'632.-), ovvero le quote parti dei due figli non considerati nel calcolo PC del padre ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI. La pigione computata ammontava perciò così a Fr. 4'317.-. Anche ritenendo che il terzo convivente non fosse il figlio _____, ma il genero _____, la situazione del beneficiario di PC non è mutata: la pigione è stata divisa su tre teste. Senonché, prodotte, a richiesta del giudice delegato, al fine di capire la suddivisione degli spazi con la figlia, ed eventuali terze persone, le fotografie e le planimetrie dell'immobile in cui abitava l'assicurato, è emerso che, a tutti gli effetti, egli viveva in un appartamento totalmente indipendente, con proprie spese (di elettricità, di responsabilità civile, ecc., doc. A7), separato da quello del figlio, che era ubicato al piano superiore (docc. A5 e A6). Di fronte alla prova documentale che l'interessato viveva da solo e che non condivideva la sua abitazione né con la figlia né con il figlio o il genero, è corretto che la Cassa di compensazione ha rivisto la sua precedente decisione e che con la risposta di causa ha proposto di conteggiare al defunto il costo della sua locazione senza ripartirla su più persone ai sensi dell'art. 16c OPC-AVS/AI. 2.8. La Cassa di compensazione ha affermato, nella risposta, che la pigione ascrivibile all'assicurato doveva essere computata sulla base del valore locativo, visto che non era stata concordata una regolare pigione quale costo della locazione fra padre e figlia. L'amministrazione si è così basata sul valore locativo di Fr. 11'269.- (doc. 64) dell'intera proprietà di _____ per stabilire proporzionalmente, in base ai metri quadrati di ciascun appartamento, il valore locativo dell'unità abitativa occupata dall'assicurato. Sulla scorta della planimetria prodotta agli atti (doc. A5), la Cassa ha dunque calcolato una superficie di 54 mq per l'appartamento al piano terra e una di 120 mq per l'appartamento duplex ai piani superiori, per un totale di 174 mq e ha quindi concluso che il valore locativo dell'appartamento nel quale abitava _____ corrispondeva a un terzo del valore locativo dell'intero fondo di proprietà della figlia e meglio a Fr. 3'756.-. Anche aggiungendo a tale importo l'intero forfait di Fr. 1'680.- per le spese di riscaldamento, a dire della Cassa con una locazione di Fr. 5'436.- l'assicurato non avrebbe avuto comunque diritto alle PC, poiché vi sarebbe ancora un'eccedenza di reddito (docc. VIII/4 e VIII/5), seppure inferiore a quanto ritenuto nella decisione del 12 agosto 2021 (doc. VIII/3) di soppressione del diritto che considerava una locazione di Fr. 4'317.- ($[\text{Fr. } 11'269 + \text{Fr. } 1'680] - [\text{Fr. } 11'269 + \text{Fr. } 1'680] \times 2/3$). Per l'amministrazione, nemmeno va considerato l'ammontare di Fr. 550.- a titolo di pigione, giacché l'interessato non ha mai dichiarato di versare alla figlia tale importo a questo scopo, ma per vitto, abbigliamento, pulizie, acquisti diversi da parte della figlia nella cui casa, invece, viveva gratuitamente, tanto che fra le parti non è stato stipulato un contratto di locazione. Secondo la ricorrente, invece, quale pigione va considerato l'importo di Fr. 550.- regolarmente versato mensilmente per oltre 14 anni dal de cuius alla proprietaria dell'immobile con questa specifica causale. L'assenza di un contratto di locazione non inficerebbe la validità di questi versamenti, comprovati dal 1° gennaio 2013 dagli estratti bancari (docc. A8 e XXIV/1). Non resta che determinare se detta cifra debba essere ritenuta quale pigione per l'occupazione al piano terra dell'immobile di proprietà della figlia oppure quali altre spese (pulizie, pasti, bucati, abbigliamento, acquisti diversi, ecc.) prestate da quest'ultima, che tuttavia non sono riconosciute dalla LPC. 2.9. Allo scopo di verificare se aveva indicato dove viveva e quanto pagava di pigione, il 22 maggio 2022 (doc. XIV) il giudice delegato ha richiamato dall'Ufficio di tassazione di _____ la sola prima pagina delle dichiarazioni di imposta del defunto assicurato relative agli anni dal 2013 al 2020. Dalla documentazione pervenuta al TCA il 7 giugno 2022 (doc. XVIII/1-8) risultano le seguenti indicazioni manoscritte: se abita in casa di affitto: Generalità e indirizzo pigione

annua (senza del proprietario dello spese accessorie) Fr. stabile: IC
2013 con la figlia IC 2014 ---- con la figlia _____ IC 2015 (con la
figlia) _____ (figlia) IC 2016 abito con la figlia _____ casa unifamiliare IC
2017 (500.- Chf x spese diverse) abito con la figlia _____ IC 2018 500.- mensili (con
la figlia) _____ - _____ IC 2019 0 Presso
Figlia- _____ IC 2020 con la figlia _____ La Cassa
non ha formulato considerazioni al riguardo (doc. XXII), mentre la Comunione ereditaria,
in risposta, ha prodotto l'elenco degli accrediti di Fr. 550.- che l'assicurato ha effettuato sul
conto della figlia a partire dal 1° gennaio 2013 fino al mese di settembre 2021. Dalla tabella
allestita dall'istituto di credito risulta la causale " affitto " soltanto a partire dal mese di
settembre 2016 e per ogni pagamento viene specificato il mese e l'anno a cui si riferisce la
pigione. 2.10. Sulla scorta della nuova documentazione acquisita dal Tribunale, si deve
concludere che il versamento di Fr. 550.- al mese effettuato da _____ non deve essere
considerato quale pigione, ma come controprestazione per dei servizi resi dalla figlia di cui
egli ha beneficiato. Tuttavia, queste spese sono già comprese nel fabbisogno vitale
riconosciuto dalla LPC e non possono dunque essere considerate come ulteriori spese. La
tesi dell'insorgente non può dunque essere tutelata. Se è vero, così come risulta dall'elenco
approntato dalla banca il 5 luglio 2022 (doc. XXIV/1), che il beneficiario PC versava ogni
mese sul conto privato della figlia l'importo di Fr. 550.- sin dal gennaio 2013, e che dal
mese di settembre 2016 il motivo di questo pagamento era l'affitto, tuttavia questa
circostanza non è corroborata da altri atti all'incanto. In effetti, né l'assicurato ha mai
dichiarato alla Cassa cantonale di compensazione di sostenere la spesa per la pigione, né la
figlia, sua locatrice, ha mai dichiarato fiscalmente questa entrata a tale titolo. Sin dalla
domanda di prestazioni complementari presentata nel 2015, l'assicurato ha sempre
espressamente negato di pagare una pigione per l'alloggio, indicando che l'utilizzo
dell'abitazione in cui viveva avveniva a titolo gratuito. Egli ha invece dichiarato che pagava
una " pensione " di Fr. 550.- al mese e a tal fine ha specificato quanto segue nelle
osservazioni (domanda n. 62): " CHF 550.- (mensile) l'importo indicato al pto. 57 concerne
il versamento alla figlia _____ - che abita al piano superiore - x pasti, pulizie,
lavatrice, stiro - acquisti diversi (abbigliamento e diversi) ". Nel primo formulario di
revisione delle prestazioni complementari sottoscritto dall'interessato il 19 gennaio 2019
(doc. 26-1/6), quest'ultimo ha lasciato in bianco la domanda relativa all'importo della
pigione annua lorda, mentre ha precisato che viveva con la figlia, a cui rimborsava Fr. 550.-
al mese. Di simile tenore anche la seconda revisione periodica, firmata il 15 aprile 2021
(doc. 48-1/5) dall'assicurato, in cui alla domanda n. 13 relativa all'abitazione risulta la
seguente precisazione manoscritta: " in casa della figlia corrispondo a Fr. 550.- mensili
(senza vitto - la cena la consumo con lei) ". A livello fiscale, come visto, dal 2013 al 2020
non risulta che l'assicurato abbia pagato una pigione per la sua abitazione. Egli ha sempre
specificato che abitava " con la figlia ", indicandone poi il nome e il cognome. Per due anni
ha poi espressamente dichiarato che non pagava alcuna pigione (IC 2014 e IC 2019) e per
altri due anni di contribuzione ha scritto la cifra di Fr. 500.-: per l'IC 2017 ha precisato che
valeva per spese diverse, mentre per l'IC 2018 ha indicato trattarsi di un importo mensile.
Anche dall'esame delle dichiarazioni di imposta di _____ si deve concludere
diversamente da quanto ha sostenuto la Comunione ereditaria. In effetti, nessuna delle
dichiarazioni della figlia dell'assicurato relative ai suoi immobili (Modulo 7) contempla un
affitto quale reddito degli immobili. La IC 2013 (doc. 9), che la Cassa ha richiamato
direttamente dall'Ufficio di tassazione, riferisce che l'immobile è destinato ad uso proprio ed

è un immobile unifamiliare. Inoltre, il suo valore di stima dichiarato dalla contribuente è di Fr. 92'137.- e il valore locativo di Fr. 5'307.-. Il primo importo è stato corretto dall'autorità fiscale in Fr. 197'573.-, il secondo in Fr. 11'350.-. La IC 2018, che la Cassa ha chiesto all'assicurato di produrre, è costituita da due Moduli 7, essendo la figlia del beneficiario PC proprietaria di due particelle, contigue, che però costituiscono fisicamente un solo immobile. Entrambi i fondi specificano che l'immobile è destinato a uso proprio e che si tratta di un immobile plurifamiliare. La part. n. 439 (doc. 35-3/3) ha un valore di stima di Fr. 102'322.-, la part. n. 440 (doc. 35-1/3) di Fr. 119'322.-. Nessuno dei due Moduli indica però né che il rispettivo fondo costituisce l'abitazione primaria di _____ e del marito, e quindi qual è il suo valore locativo, né che dà un reddito sotto forma di affitto, e dunque non è stato scritto il nome di alcun conduttore e nemmeno, perciò, dell'assicurato. Il TCA rileva che dall'accertamento effettuato dalla Cassa nel mese di aprile 2022 (doc. 64) direttamente presso l'autorità fiscale per conoscere il valore locativo delle partt. n. 439 e n. 440 RFD di _____, risultano gli importi di Fr. 5'307,30 rispettivamente di Fr. 5'962,50. 2.11. Dalle circostanze fattuali esposte risulta dunque che vi sono tre elementi a favore dell'assenza del pagamento di una pigione da parte dell'assicurato, mentre uno soltanto sembra corroborare la tesi della ricorrente. La richiesta di prestazioni complementari, le due revisioni periodiche e le dichiarazioni di imposta dell'assicurato e della figlia - peraltro, paragonando la scrittura di questi documenti, sembra che siano stati tutti compilati da _____ e soltanto firmati dall'interessato -, portano a concludere che, sostanzialmente, il versamento di Fr. 550.- non era dovuto quale controprestazione per la locazione dell'appartamento al piano terra nella casa di proprietà della figlia. Il fatto che, formalmente, l'assicurato abbia versato per anni tale importo sul conto corrente della figlia con la causale " affitto ", si scontra, nella realtà delle cose, con gli esposti elementi, che comprovano, invece, una differente situazione e non è dunque decisivo in base al principio della verosimiglianza preponderante che regola la valutazione delle prove nella procedura delle assicurazioni sociali quale quella in esame. L'importo mensile di Fr. 550.- non può quindi essere riconosciuto quale spesa per la locazione, ma va qualificato quale rimborso per i servizi che la figlia gli prestava, come preparare i pasti, fare le pulizie, il bucato, stirare, comprare i vestiti e altri beni. Queste spese, non specificatamente previste dall'art. 10 LPC - le spese riconosciute dall'art. 10 LPC sono elencate in modo esaustivo nella legge (DTF 147 V 441 consid. 3.3; SVR 2011 EL Nr. 2; STCA 33.2019.20 dell'11 marzo 2020; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017) -, vanno coperte con il fabbisogno vitale previsto dall'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC (Fr. 19'450.- nel 2020 e Fr. 19'610.- nel 2021). 2.12. Non potendo dunque computare all'assicurato quale spesa riconosciuta una pigione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, va considerato il valore locativo dell'immobile in cui viveva. In assenza di uno specifico valore di reddito dell'immobile riferito al solo piano terra - come visto, anche l'Ufficio di tassazione ha confermato un unico valore per gli immobili eretti sulle partt. nn. 439 e 440 RFD di _____, siccome ritenuti una casa unifamiliare -, la scrivente Corte fa propria la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione nella sua risposta, ovvero di determinare il valore locativo in proporzione alla superficie abitativa occupata dall'interessato. Considerato che egli abitava al pianterreno di 54 mq netti di superficie, mentre i due piani superiori, ciascuno di pari metratura (esclusi i muri perimetrali) (doc. A5), erano occupati dalla figlia e dal di lei marito, il valore locativo dei due fondi (Fr. 5'307,30 + Fr 5'962,50) di Fr. 11'269,80, su cui è situata la casa in cui abitava anche il beneficiario PC, va quindi attribuito in ragione di un terzo a _____. Ne discende che quale locazione si deve ritenere l'importo di Fr. 3'756,60, a cui va aggiunto il

forfait di Fr. 1'680.- per le spese di riscaldamento, per una spesa riconosciuta di Fr. 5'436.-, così come risulta dai fogli di calcoli elaborati il 20 aprile 2022 (docc. VIII/4 e VIII/5) dalla Cassa e annessi alla risposta di causa. Tenendo conto di questo importo per la locazione, risulta che dal 1° agosto 2020 l'assicurato presentava comunque un'eccedenza di redditi (Fr. 1'305.-), perciò il diritto alle PC gli andava rifiutato. La richiesta della ricorrente di ritenere, come stabilito nella decisione del 29 marzo 2021 (doc. 44) emessa secondo il vecchio diritto LPC, un affitto di Fr. 5'635.- (Fr. 11'269 [valore locativo]: 2) e di aggiungervi il forfait di Fr. 1'680.- per i costi di riscaldamento (art. 16a OPC-AVS/AI), per una spesa totale riconosciuta di Fr. 7'315.-, non può invece essere accolta. Tale soluzione, che l'insorgente ha chiesto di tutelare, si basava, erroneamente, sulla condivisione dell'abitazione da parte dell'assicurato con la figlia, circostanza che, invece, come visto, sin dall'inizio del diritto alle PC non rispecchiava la realtà. Questo calcolo dava il diritto all'interessato al pagamento del solo premio di cassa malati. Per contro, la decisione del 12 agosto 2021, contro cui l'assicurato si è opposto rispettivamente la decisione su opposizione del 3 marzo 2022, contro cui la RI 1 ha formulato ricorso, hanno stabilito che egli non aveva più a diritto alle prestazioni e perciò anche al premio forfettario dell'assicurazione malattia. Entrambe hanno infatti considerato per la locazione un importo inferiore, pari a Fr. 4'317.- ([valore locativo + spese forfettarie di riscaldamento] ripartito su tre teste), con conseguente diminuzione delle spese riconosciute e formazione di eccedenza di redditi computabili che, giusta l'art. 9 cpv. 1 LPC a contrario, porta al rifiuto delle prestazioni complementari. 2.13. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata riformata come alle considerazioni esposte. Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.